

Sentenza n. 350 del 24 ottobre 2008

Materia: ordinamento delle comunicazioni (attività svolta all'interno di centri di telefonia fissa).

Giudizio : legittimità costituzionale in via incidentale.

Limiti violati: desunti dal remittente, la violazione dell'ordinamento comunitario, dei criteri di riparto delle competenze di cui all'articolo 117, primo comma della Costituzione, l' art. 117, secondo comma, (con particolare riguardo alla tutela della concorrenza ed alla salvaguardia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali), dell'articolo 117, terzo comma (con riguardo alla violazione dei principi fondamentali della materia concorrente "ordinamento delle comunicazioni), ed inoltre degli articoli 3 e 41 Cost. sulla libertà, anche di iniziativa economica, e dell'articolo 15 sulla libertà di comunicazione.

Ricorrente: TAR della Lombardia.

Oggetto: articoli 1, 4, 9, comma 1, lettera c), comma 2 e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia fissa).

Esito: illegittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 9, comma 1 lettera c), e comma 2 e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia fissa).

- illegittimità costituzionale, ai sensi della legge 87/1953, delle restanti disposizioni della legge regionale Lombardia 6/2006.
- manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli articoli 3,15, 41 e 117 Cost., con le ordinanze nn. 67 e 100 del 2008 del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia nei confronti dell'articolo 8, comma 1, lettere e), f), h), ed i) e comma 2, della legge Regione Lombardia n. 6 del 2006.
- manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con le ordinanze nn. 2, 15, 65, 66, 101, 102, 103 e 127 del 2008.

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

La sentenza in esame ha ad oggetto diverse disposizioni della legge regionale Lombardia n 6/2006, le cui finalità riguardano i requisiti per l'esercizio di attività di telefonia fissa, riconducibile alla materia concorrente "ordinamento della comunicazione".

I ricorrenti, titolari di telefonia fissa già attivi alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2006, hanno impugnato i provvedimenti delle rispettive amministrazioni comunali, mediante i quali è stata disposta la cessazione dell'attività da loro svolta " per mancata conformazione ai nuovi requisiti, in

prevalenza igienico sanitari e di sicurezza dei locali “, disposti dalla predetta legge regionale.

In particolare il Tar Lombardia, nella propria istanza alla Corte, censura l'articolo 1 della legge regionale, nella parte in cui questo riconduce la trattazione della materia oggetto della legge, alla legislazione residuale regionale in materia di commercio; l'articolo 8, nella parte in cui introduce, con immediata modifica dei regolamenti vigenti, i nuovi requisiti igienico sanitari e di sicurezza dei locali; gli articoli 9, comma 1, e comma 2, e 12, che regolano il regime transitorio dei vecchi esercizi, nel senso che la prescritta autorizzazione è revocata, senza possibilità di proroga, “quando il titolare non abbia adempiuto all'obbligo di porsi in regola con le vigenti prescrizioni ed autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico - sanitaria, destinazione d'uso, prevenzione incendi e sicurezza, entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Ad avviso del Tar Lombardia le disposizioni impugnate violerebbero anche l'articolo 117 della Costituzione, in quanto, incidendo sulla materia concorrente “ordinamento delle comunicazioni” sarebbero incompatibili con il principio di proporzionalità , di derivazione comunitaria (art.117, primo comma). Sarebbero inoltre lesive delle competenze esclusive statali in ordine alla “tutela della concorrenza” ed in ordine alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (Art. 117 Cost., secondo comma, lettere e) ed m)).

Le disposizioni regionali violerebbero anche il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali contenuti nel Codice delle comunicazioni di cui al decreto legislativo 259/2003, della materia concorrente “ordinamento delle comunicazioni”.

La Corte dichiara inammissibili, preliminarmente, le questioni contenute in otto delle suddette ordinanze, perché formulate in modo estremamente generico e carenti di qualsiasi motivazione.

Successivamente la Corte, al fine di accertare la fondatezza delle censure prospettate nelle altre ordinanze, cioè di aver creato, con la legge regionale “un regime autorizzatorio ulteriore e duplicativo rispetto al sistema deliberato in sede comunitaria e già recepito dal Codice delle comunicazioni”, passa ad esaminare l'inquadramento della materia trattata, rispetto all'articolo 117 della Costituzione.

La Corte prende atto dell'inquadramento compiuto dalla Regione Lombardia con legge regionale 6/2006, cioè quello di ascrivere il provvedimento legislativo alla disciplina delle attività commerciali, peraltro contestato dal remittente TAR, che, invece, riconduce la disciplina dei centri di telefonia fissa tra i “servizi di comunicazione elettronica” di cui alla Direttiva 21/2002 /CE.

In ordine a ciò la Corte premette che la pluralità degli interessi incisi dalla legge può determinare, sul piano del riparto della funzione legislativa tra Stato e Regioni, una convergenza di competenze su più materie, ma che, per comprendere “la prevalenza” di una di queste materie sulle altre, occorre individuare quali siano l'interesse, la finalità e l'oggetto tutelati dalla legge.

Secondo la Corte la materia trattata nella legge è prevista e disciplinata dal Codice delle comunicazioni elettroniche come “servizio di comunicazione elettronica”, anche se i centri che fanno da intermediari, mettono a disposizione soltanto i telefoni ed i personal computer, tanto è che, sempre ai sensi del Codice, i gestori indirizzano la denuncia di inizio attività all’ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni, con le modalità dettate dalla legge dello Stato.

Elementi secondari e di dettaglio, riconducibili agli esercizi commerciali, sono invece gli orari di apertura, mentre lo scambio servizio-prezzo afferisce ad esigenze fondamentali della persona.

Ciò stabilito, la Corte, facendo riferimento alla propria sentenza 336 del 2005, precisa che il Codice delle comunicazioni, persegue “l’obiettivo della liberalizzazione e della semplificazione”, coerentemente alla normativa comunitaria. I principi generali del Codice trovano concretizzazione nella “autorizzazione generale”, che l’articolo 25 del Codice richiede per lo svolgimento dell’attività di fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, da presentarsi al competente Ministero e che vale come inizio di attività.

Rispetto al quadro definito in primis dallo Stato membro della Comunità europea, la legge regionale 6/2006 della Regione Lombardia si pone in palese contrasto, in quanto, in nome della propria competenza legislativa in materia di commercio, pretende di disciplinare l’attività di tali centri di telefonia in sede fissa, ritenendo obbligatoria un’autorizzazione ulteriore rispetto a quella prevista dal Codice.

Anche la richiesta di ulteriori requisiti, sia per il titolare, che dei locali, requisiti che non sono integrativi dell’articolo 25 del Codice, ma che, come disciplinati, fanno parte di un diverso procedimento amministrativo autorizzatorio, confligge con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione.

Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale, per violazione dei criteri di riparto di cui all’articolo 117 della Costituzione, degli articoli 1, 4, 9, comma 1, e comma 2, e 12, della legge regionale Lombardia n. 6 del 2006, illegittimità che si estende a tutta la legge regionale, ai sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n.87.